

No. 9562

**ARGENTINA
and
ITALY**

**Exchange of notes constituting an agreement concerning the
abolition of the visa requirement for tourists. Buenos
Aires, 21 February 1968**

Authentic texts: Italian and Spanish.

Registered by Argentina on 14 May 1969.

**ARGENTINE
et
ITALIE**

**Échange de notes constituant un accord relatif à la suppression
du visa de tourisme. Buenos Aires, 21 février 1968**

Textes authentiques: italien et espagnol.

Enregistré par l'Argentine le 14 mai 1969.

EXCHANGE OF NOTES CONSTITUTING AN AGREEMENT¹ BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE ITALIAN REPUBLIC CONCERNING THE ABOLITION OF THE VISA REQUIREMENT FOR TOURISTS

ÉCHANGE DE NOTES CONSTITUANT UN ACCORD¹ ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF À LA SUPPRESSION DU VISA DE TOURISME

I

[ITALIAN TEXT — TEXTE ITALIEN]

AMBASCIATA D'ITALIA

Buenos Aires, 21 Feb. 1968

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano, nell'intento di facilitare il movimento turistico tra l'Italia e la Repubblica Argentina e di strengere ancor più le mutue relazioni, sarebbe disposto a concordare con il Governo argentino la seguente intesa, in base a reciproche concessioni, per l'abolizione dei visti consolari sui passaporti dei cittadini italiani che desiderino visitare la Repubblica Argentina e dei cittadini argentini che desiderino visitare la Repubblica italiana.

1) I cittadini italiani in possesso di passaporti validi della propria nazionalità potranno entrare nel territorio della Repubblica Argentina, in qualità di turisti, senza munirsi del visto consolare.

2) Le persone che si recano nella Repubblica Argentina nelle condizioni cui si riferisce il comma precedente, potranno rimanere nel Paese per un periodo di tre mesi, con decorrenza dal giorno d'arrivo. Tale termine potrà essere prorogato dalla Direzione Nazionale delle Migrazioni per un ulteriore periodo di tre mesi.

3) Qualora le persone entrate nella Repubblica Argentina nella forma precedentemente indicata abbandonino il Paese, esse potranno rientrare liberamente ogni qualvolta lo desiderino, sempreché il periodo di permanenza al quale hanno diritto e che ha cominciato a decorrere dalla data del primo arrivo non sia ancora trascorso.

4) Una volta trascorso il periodo di permanenza concesso, non si potrà fruire nuovamente di questa esenzione se non dopo trascorso un anno dalla data del primo arrivo.

5) I cittadini argentini in possesso di passaporti validi della propria nazionalità potranno entrare nel territorio della Repubblica Italiana, in qualità di turisti, senza munirsi del visto consolare.

¹ Came into force on 21 May 1968, i.e., three months after the date of the note in reply, in accordance with the provisions of the said notes.

¹ Entré en vigueur le 21 mai 1968, soit trois mois après la date de la note de réponse, conformément aux dispositions desdites notes.

6) Le persone che si recano nella Repubblica Italiana nelle condizioni cui si riferisce il comma precedente, potranno rimanere nel Paese per un periodo di tre mesi, con decorrenza dal giorno d'arrivo. Tale termine potrà essere prorogato dalle Autorità italiane competenti per un ulteriore periodo di tre mesi.

7) Qualora le persone entrate nella Repubblica Italiana nella forma precedentemente indicata abbandonino il Paese, esse potranno rientrare liberamente ogni qualvolta lo desiderino, sempreché il periodo di permanenza al quale hanno diritto e che ha cominciato a decorrere dalla data del primo arrivo non sia ancora trascorso.

8) Una volta trascorso il periodo di permanenza concesso, non si potrà fruire nuovamente di questa esenzione se non dopo trascorso un anno dalla data del primo arrivo.

9) L'esenzione dal visto non dispensa i cittadini italiani che si rechino in Argentina, né i cittadini argentini che si rechino in Italia, dall'obbligo di uniformarsi alle leggi e ai regolamenti del Paese nel quale si recano, e cioè l'Argentina e l'Italia rispettivamente.

10) Le autorità competenti di ciascuno dei due Governi si riservano il diritto di impedire l'entrata nel proprio territorio di quelle persone che intendono avvalersi delle presenti disposizioni, qualora la loro entrata non sia considerata conveniente.

11) Le persone che si avvalgano delle presenti disposizioni non potranno avere impiego né realizzare attività lucrativa di nessun genere, con percezione di stipendio o salario, nel Paese nel quale si recano.

12) Ciascuno dei due Governi potrà sospendere temporaneamente, nella sua totalità od in parte l'applicazione delle clausole precedenti per ragioni di ordine pubblico, sanità o sicurezza, comunicando immediatamente tale sospensione all'altro Governo attraverso le vie diplomatiche.

Qualora il Governo argentino concordi, ho l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta che Vostra Eccellenza vorrà farmi pervenire, costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi in proposito che entrerà in vigore tre mesi dopo la data della Nota di risposta di Vostra Eccellenza, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi.

Colgo l'occasione per rinnovarle, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

P. TALLARIGO

A S. E. Il Signor Ministro
degli Affari Esteri e del Culto
Dott. Nicanor Costa Méndez
Buenos Aires

[TRANSLATION]

EMBASSY OF ITALY

Buenos Aires, 21 February 1968

Sir,

I have the honour to inform you that, with a view to facilitating tourism between Italy and the Argentine Republic and further strengthening mutual relations, the Italian Government is prepared to conclude with the Argentine Government the following agreement, based on mutual concessions, concerning the abolition of consular visas on the passports of Italian nationals who wish to visit the Argentine Republic and of Argentine nationals who wish to visit the Italian Republic:

1. Italian nationals holding a valid national passport may enter the territory of the Argentine Republic as tourists without the necessity of obtaining a consular visa.

2. Persons travelling to the Argentine Republic under the conditions referred to in the preceding paragraph may remain in the country for a period of three months reckoned from the date of entry. The said period may be extended by the National Department of Immigration for a further three months.

3. Where a person who has entered the Argentine Republic in the manner indicated above leaves the country, he may freely re-enter it whenever he wishes, provided that the period of residence to which he is entitled, as reckoned from the date of initial entry, has not yet expired.

4. On the expiry of the authorized period of residence, the exemption provided

[TRADUCTION]

AMBASSADE D'ITALIE

Buenos Aires, le 21 février 1968

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien, désireux de faciliter le tourisme entre l'Italie et la République Argentine et de resserrer encore les liens existants entre les deux pays, serait disposé à conclure avec le Gouvernement argentin l'accord ci-après, fondé sur des concessions réciproques, visant à la suppression du visa consulaire sur les passeports des citoyens italiens qui désirent visiter la République Argentine et des citoyens argentins qui désirent visiter la République italienne.

1. Les citoyens italiens titulaires d'un passeport italien valide peuvent entrer dans le territoire de la République Argentine en qualité de touristes sans avoir à se soumettre à la formalité du visa consulaire.

2. Les personnes qui se rendent en Argentine dans les conditions mentionnées au paragraphe précédent peuvent y faire un séjour de trois mois à compter du jour de leur entrée. La Direction nationale des migrations peut les autoriser à prolonger leur séjour pour une période identique.

3. Si les personnes qui sont entrées en Argentine dans les conditions mentionnées précédemment quittent ce pays, elles sont libres d'y rentrer aussi souvent qu'elles le désirent, à condition que leur séjour n'excède pas la durée autorisée, qui est calculée à partir de la date de la première entrée dans le territoire.

4. Les personnes dont le séjour touche au terme de la durée autorisée ne pourront